

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4419

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Disposizioni concernenti le storiche contrade di Siena

Presentata il 14 giugno 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le contrade di Siena, le cui origini storiche, unitamente alle relative compagnie (quali corpi militari), vengono datate intorno al 1200 (vedasi per tutti: Cecchini e Neri, « *Il Palio di Siena* », Siena, 1958), oltre alle funzioni militari, svolgevano compiti di polizia urbana, di esecuzione di opere e di servizi pubblici, di pagamento delle imposte eccetera.

Occorre poi ricordare che la Principessa Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa della Toscana e Governatrice di Siena, con bando del 7 gennaio 1729 delimitò il territorio delle diciassette contrade con una precisa confinazione, tuttora osservata: tale bando costituisce in sé il titolo di riconoscimento moderno della personalità delle contrade esistenti, sulla cui capacità giuridica, del resto, non possono esistere dubbi, posto che *ab antiquo* esse sono state proprietarie di immobili, hanno contrattato, sono state parti in giudizio eccetera. Trattasi, dunque, sempre

modernamente parlando, di una sorta di « riconoscimento per legge », attesa la loro storica realtà istituzionale, sia interna che esterna, con propria autonomia, in stretto collegamento — peraltro — con la personalità e con l'autorità del comune di Siena.

Con l'unificazione d'Italia sono poi divenuti soggetti del nuovo ordinamento tutti quelli già esistenti negli Stati preunitari: fra questi le contrade di Siena che hanno continuato a svolgere, senza soluzione di continuità e sia pure con qualche correzione determinata dal nuovo assetto della pubblica amministrazione, le proprie funzioni di interesse generale, nell'ambito del comune di Siena.

Successivamente, anche quando il nuovo codice civile del 1942 ha richiesto il provvedimento di riconoscimento con natura costitutiva, le contrade hanno conservato la loro caratteristica di enti morali di antico diritto, dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza, occorre

fare riferimento alla legislazione del tempo, che prima non richiedeva il requisito del riconoscimento per l'acquisto della personalità giuridica.

Nell'attuale ordinamento, pertanto, i giuristi non hanno avuto dubbi nel ritenere che le contrade di Siena debbano essere considerate quali persone giuridiche di antico diritto (Cantucci, «*La natura giuridica della Contrada*», in *Miscellanea di studi in memoria di Giovanni Cecchini*, II, Siena, 1964, pagine 82 e seguenti, e in *Scritti giuridici*, Milano, 1982, pagine 452 e seguenti; Comporti, «*La tutela degli stemmi, degli emblemi, dei colori delle Contrade di Siena*», Relazione al 1° incontro-dibattito Contrade e territorio, Atti del Convegno, Siena, 1980, pagine 36 e seguenti, e in *Studi senesi*, 1982, pagine 298 e seguenti; Ponticelli, «*Postulati tecnici della qualificazione delle contrade senesi come persone giuridiche pubbliche*», in *Studi senesi*, 1988, pagine 222 e seguenti) e hanno difeso la natura pubblicistica di tale personalità, stante le finalità di pubblico interesse perseguite senza scopo di lucro e i controlli penetranti da parte dall'amministrazione comunale stabiliti nel regolamento del Palio.

La tesi della personalità giuridica delle contrade, emergente già dal regolamento del Palio (articolo 9) e dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, di proroga della legge speciale per Siena, è stata ora riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che, con le sentenze n. 13829 del 2001, n. 2414 del 2003 e n. 2542 del 2003 ha rigettato i ricorsi proposti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato nelle controversie in atto rispettivamente con le contrade della Civetta, della Tartuca e della Torre, partendo dalla qualificazione delle storiche contrade di Siena come persone giuridiche pubbliche di antico diritto e traendo le relative conseguenze in ordine alla disciplina tributaria applicabile alle singole questioni.

Tuttavia, poiché i contrasti con l'Amministrazione finanziaria dello Stato permangono ed è altresì necessario tutelare tutti gli aspetti della cultura, vita e positiva peculiarità delle storiche contrade e delle

società di contrada, sussiste vivo interesse di carattere generale all'emanazione di una legge che tuteli le storiche contrade nella loro essenza e unicità e che sia armonica con una moderna ed elaborata tutela fiscale, per consentire un più sereno operare delle storiche contrade di Siena, nel loro plurisecolare radicamento nella città di Siena, e per evitare inopportuni interventi e critiche a una delle realtà più vive, radicate e tradizionali del mondo.

Si devono precisare, altresì, le caratteristiche peculiari salienti e socialmente rilevanti delle storiche contrade di Siena:

a) hanno un territorio immutato nel tempo fin dal 1729, all'interno dei confini della cinta muraria cittadina;

b) hanno simboli, colori, strutture e tradizioni immutati nei secoli;

c) partecipano allo svolgersi dei palii alla tonda secondo le regole date dalla Biccherna nel 1659;

d) gli scopi perseguiti da ciascuna delle diciassette contrade sono di interesse sociale, cittadino e collettivo;

e) sono informate e si rifanno ai principi di solidarietà sociale e svolgono solo la propria attività istituzionale;

f) non distribuiscono utili sotto alcuna forma. I contradaioi chiamati a ricoprire ruoli istituzionali nelle proprie contrade e nelle istituzioni a esse collegate non percepiscono alcun emolumento, corrispettivo o pagamento per l'attività svolta, che è gratuita e ha natura volontaristica da tempo immemorabile;

g) il patrimonio delle contrade è destinato e utilizzato esclusivamente per il perseguimento di fini collettivi e non individuali;

h) garantiscono l'effettività del naturale rapporto associativo secondo i fondamentali principi democratici.

Agli stessi principi si rifanno le libere associazioni di contradaioi denominate « società di contrada ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Natura e finalità).

1. Le storiche contrade di Siena, quali persone giuridiche pubbliche di antico diritto e per antico possesso di stato, svolgono tradizionalmente finalità sociali di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale e organizzano le attività istituzionali come previsto dai rispettivi statuti e, sotto la vigilanza del comune di Siena, le manifestazioni relative allo svolgimento dei palii secondo gli usi e le secolari tradizioni che caratterizzano la comunità senese.

2. Le storiche contrade di Siena svolgono le proprie attività istituzionali conformemente ai rispettivi regolamenti, statuti e capitolati, comunque denominati.

ART. 2.

(Fiscalità e contributi).

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, le storiche contrade di Siena e le associazioni di contradaiole che operano per il conseguimento delle finalità istituzionali di queste ultime, denominate « società di contrada », sono organizzazioni senza fine di lucro e come tali sono equiparate agli enti indicati nell'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Nello svolgimento di tutte le attività istituzionali delle storiche contrade di Siena le prestazioni offerte dai singoli contradaiole, compresi quelli che ricoprono cariche previste da ciascun regolamento, statuto o capitolato, comunque denominato, sono volontarie e gratuite e

sono svolte nel superiore interesse di ciascuna storica contrada e dell'intera comunità senese.

3. Le storiche contrade di Siena e le società di contrada sono esonerate dagli obblighi di tenuta e di compilazione delle scritture contabili obbligatorie stabiliti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Nell'esercizio delle attività e delle funzioni connesse ai palii, oltre a quelle istituzionali, le storiche contrade di Siena e le società di contrada, nonché i loro legali rappresentanti, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

